

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-971 del 28/02/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa D.F. PREFABBRICATI IN LEGNO S.R.L. con sede legale in CENTO (FE), VIA STRADELLAZZO 5, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, Località Casumaro (FE), Via STRADELLAZZO Dell'industria n. 5. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, MONTAGGIO E MANUTENZIONE PREFABBRICATI E CASSETTE IN LEGNO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-956 del 26/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 33422/2019/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa **D.F. PREFABBRICATI IN LEGNO S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, Via Stradellazzo n. 5. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE, MONTAGGIO E MANUTENZIONE PREFABBRICATI E CASSETTE IN LEGNO.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento in data 19/11/2019 registrata al Prot. dell'Ente al n. 61335, integrata con documentazione registrata al Prot. n. 62046 del 22/11/2019, trasmessa dall'Ufficio SUAP il 22/11/2019 con P.G. n. 0062141, Prat. SUAP n.1389/2019, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 180278 del 22/11/2019, dall'Impresa **D.F. PREFABBRICATI IN LEGNO S.R.L.**, con legale ed impianto nel Comune di Cento, Via Stradellazzo n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **COSTRUZIONE, MONTAGGIO E MANUTENZIONE PREFABBRICATI E CASSETTE IN LEGNO;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che viene richiesta come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività ricomprese nella D.G.R. 2236/2009 e sue modifiche ed integrazioni (IMPIANTI ED ATTIVITÀ IN DEROGA DI CUI ALL'ART 272 COMMA 2 DEL D.LGS. 152/2006) nella fattispecie per le attività di "Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg" e "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" e per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *"Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la nota del Comune di Cento, Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio - Sportello Unico per le Attività Produttive Prot. Gen. n° 4032 del 23/01/2020, acquisita al Protocollo Generale di Arpae n. 11053 del 23/01/2020 con la quale è stato trasmessa la seguente documentazione:

- Decreto industria insalubre Prot. n. 4018 del 23/01/2020, ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, D.M. 5/09/1994;
- Parere rilasciato da ARPAE Servizio Territoriale di Ferrara sulla valutazione di impatto acustico (matrice rumore) prot. n. 8526 del 20/01/2020 registrato al Prot Gen del Comune n. 3276 del 20/01/2020;
- Parere rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune sulla matrice rumore Prot. n. 3653 del 22/01/2020.

PRESO ATTO che nel suddetto parere, rilasciato dall'UNITA' S.U.E. URBANISTICA AMBIENTE - Servizio Urbanistica, Ambiente e Paesaggio di Cento in data 21/01/2020, riguardante la matrice rumore è stato specificato quanto segue:

- Vista la documentazione presentata dalla Ditta di Valutazione Impatto Acustico, in base alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 18.12.2005 con Deliberazione n. 139, si è rilevato che l'area su cui insiste l'impianto soggetto ad autorizzazione, ricade per la quota parte maggioritaria all'interno della classe 5 – "Aree prevalentemente industriali", entro la fascia dei 100 mt da via Modena, per quanto di competenza comunale si esprime parere favorevole facendo proprie le prescrizioni di cui al parere favorevole di Arpae prot. 3347 del 21/01/2020;

CONSIDERATO che nel precitato parere tecnico, favorevole con prescrizioni, formulato da Arpae Servizio Territoriale è stato evidenziato che:

- l'area acustica ove è localizzata la ditta, viene individuata dal tecnico, corrispondente alla Classe V (limiti di immissione diurno 70 dB(A) e notturno 60 dB(A)), ove vi è la presenza anche di altra attività produttiva. Su due lati l'attività risulta confinare con aree poste in classe acustica III e IV, solo in quest'ultima vi è presenza di ricettori abitativi;
- la strada di accesso alla Ditta è Via Stradellazzo, che risulta essere una strada laterale di Via Modena (SP66); di fatto la Ditta ricade entro le fasce di pertinenza acustica della Strada provinciale;
- lo svolgimento dell'attività e delle lavorazioni avviene nel solo tempo di riferimento diurno, nessuna macchina o sorgente di rumore funziona nel periodo notturno e viene effettuata dal lunedì al venerdì;
- è stato rilevato trascurabile il traffico indotto dovuto ai max 2 mezzi/ leggeri/giornalieri in entrata/uscita per il carico/scarico dei materiali ed 1 mezzo pesante ogni 10 giorni per il

rifornimento del materiale. Viene di fatto fornita informazione sul ciclo produttivo e sugli apparati in uso, sia all'interno che all'esterno del capannone;

- la valutazione di impatto acustico è stata documentata con misure fonometriche in campo durante le varie fasi di lavorazione della falegnameria e non risultano gravate da componenti penalizzanti;
- sono rispettati i valori assoluti di immissione e immissione differenziali al ricettore nel tempo di riferimento diurno;

VISTA la nota del Comune di Cento, Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio - Sportello Unico per le Attività Produttive Prot. Gen. n° 4032 del 23/01/2020 con la quale il dirigente del servizio visto il parere dell'Azienda U.S.L. Ferrara – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Pubblica di Cento (Fe) Prot. n. 68117 del 28/11/2019 pervenuto presso il Comune di Cento in data 28/11/2019 Prot. n. 63127 concernente lo stabilimento produttivo sito in Cento (FE), Via Stradellazzo, 5 adibito all'attività artigianale di FALEGNAMERIA CON PRODUZIONE DI PREFABBRICATI IN LEGNO ED ATTIVITA' DI VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DEL LEGNO:

- Visti gli articoli 216 e 217 del R.d. 27 Luglio 1934 n. 1265;
- Visto l'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05 Settembre 1994, Accertato che l'attività sopraccitata è classificata nel predetto elenco come segue: Classe I I sezione C n° 5 – FALEGNAMERIE;
- ha decretato la classificazione dell'Azienda ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265, D.M. 05 Settembre 1994: Classe I I sezione C n° 5 – FALEGNAMERIE

CONSIDERATO che nel precitato Parere rilasciato dall'Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica Prot. 0068117 del 28/11/2019, in base alle considerazioni ed osservazioni effettuate sull'eventuale incompatibilità sotto il profilo igienico sanitario dell'insediamento in questione con gli insediamenti abitativi, commerciali, artigianali, ed industriali limitrofi, sono state formulate le seguenti prescrizioni :

- L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente

delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone titolare dell'incarici di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento all'impresa **D.F. PREFABBRICATI IN LEGNO S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cento (FE), Via Stradellazzo n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01316670387, per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE, MONTAGGIO E MANUTENZIONE PREFABBRICATI E CASSETTE IN LEGNO.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata come "**Camino n° 1**" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**.

1. Nell'esercizio dell'attività "*Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in*

materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)” per l'emissione “Camino n° 1” dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- a) Il consumo massimo giornaliero di materie prime (legno) non dovrà essere superiore a 2000 kg;
- b) Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione;

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- c) Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici e nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare istanza di modifica dell'attività autorizzata con il presente atto con domanda di autorizzazione di carattere generale per l'attività “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”;
- d) I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno	
	Prodotti collanti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	Giorni di funzionamento/mese
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- e) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto b), fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

- f) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione cui al punto b) e dell'eventuale impianto termico alimentato a legno vergine, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nell'esercizio dell'attività "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" per l'emissione "Camino n° 1" dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:
- a) Non dovrà essere superato un utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento di tale valore tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di impregnazione, verniciatura, laccatura, doratura e di quelle strettamente connesse (tinte, fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature, ecc.);
- b) Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per la modifica della presente autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- d) Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- e) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo, laccatura, doratura ed impregnazione devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Aziende con consumo massimo teorico di solvente ≤ 1000 kg/anno		
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Aziende con consumo massimo teorico di solvente > 1000 kg/anno		
Polveri totali	3	mg/Nm ³

- f) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
------------------------------------------------------------------	----	--------------------

- g) Per le operazioni di impregnazione devono essere utilizzati solo prodotti impregnanti a base acquosa;
- h) Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);

- i) Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- k) I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature e carteggiatura, i consumi dei prodotti impregnanti, vernicianti, per laccatura, doratura e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- l) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti e), f), i) , fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;
- m) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti e), f), i), mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

- Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di modifica dell'attività autorizzata con il presente atto, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013 e nel caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- 1) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- 2) Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sul piazzale di pertinenza della Ditta, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, facendo spegnere il motore dei mezzi di trasporto durante le predette operazioni ;
- 3) Per quanto fattibile, si dovranno chiudere i portoni del capannone durante le lavorazioni della falegnameria .

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
Dr.ssa. Marina Mengoli
Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA – ARPAE EmiliaRomagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.